DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1999

relativa alla misura alla quale la Germania intende dare esecuzione in favore della promozione di prodotti agricoli nel Land Mecklenburg-Vorpommern

[notificata con il numero C(1999) 4227]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2000/132/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato [1] gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 24 dicembre 1997, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione una misura per la concessione di aiuti a favore della promozione di prodotti agricoli. Ha comunicato informazioni complementari alla Commissione con lettere del 20 maggio 1998, 17 settembre 1998 e 17 febbraio 1999.

(2) Visto che l'aiuto prevedeva sia aiuti per i prodotti della pesca che per i prodotti agricoli la pratica è stata suddivisa in due. L'aiuto di Stato N 22/A/98 (attualmente C 23/99) riguardava gli aiuti a favore dei prodotti agricoli, mentre l'aiuto di Stato N 22/B/98 riguardava quelli per i prodotti della pesca. L'aiuto di Stato 22/B/98 è stato autorizzato dalla Commissione con lettera SG(98) D/4799 del 15 giugno 1998. La presente decisione riguarda esclusivamente l'aiuto di Stato N 22/A/98 (attualmente C 23/99).

(3) Con lettera del 3 maggio 1999, la Commissione ha informato la Repubblica federale di Germania in merito alla propria decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti della misura.

(4) La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura.

(5) Le autorità tedesche hanno presentato le proprie osservazioni con lettera dell'8 settembre 1999. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

II. DESCRIZIONE

(6) L'obiettivo della misura è di promuovere l'evoluzione verso l'economia di mercato della produzione agricola nel Mecklenburg-Vorpommern, in Germania. Sono soprattutto le piccole e medie imprese a registrare difficoltà nell'adeguare il proprio processo produttivo e nell'organizzare le loro attività di commercializzazione. Il Land del Mecklenburg-Vorpommern vuole pertanto agevolare l'avvio di attività di commercializzazione e promuovere, tra gli imprenditori agricoli di questa zona, le capacità all'uopo necessarie.

(7) La misura prevede il finanziamento di attività promozionali e di provvedimenti intesi a migliorare le possibilità di commercializzazione in generale. I sussidi riguardano in particolare:

— l'organizzazione di una competizione tra ristoranti dal titolo «Essen und Trinken in M-V»;

— la messa a punto di strategie promozionali;

— la partecipazione a fiere e mercati;

— la creazione di etichette di qualità e di marchi commerciali;

— la partecipazione a seminari e gruppi di lavoro sulla promozione delle vendite;

— la ricerca di mercato e le attività promozionali;

— le attività a sostegno delle vendite (pubblicità);

— la creazione e la gestione di un marchio regionale;

— l'utilizzazione di opuscoli e pieghevoli.

(8) La misura prevede contributi a favore di associazioni di produttori, imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, organizzazioni per l'assistenza alla promozione delle vendite e associazioni agricole. Secondo il testo originariamente notificato, i beneficiari dei contributi devono avere sede nel Mecklenburg-Vorpommern. L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzioni dirette e il rimborso riguarda il 50 % massimo delle spese ammissibili (il 60 % se il beneficiario è una piccola o media impresa). L'importo massimo delle sovvenzioni concesse è però pari a 150 000 DEM. La misura sarà applicabile nel periodo 1999-2002.

(9) L'aiuto consiste in diverse misure che possono essere suddivise in aiuti «soft» e aiuti alla promozione. Nella decisione con cui ha avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha dichiarato di non avere alcuna obiezione nei confronti di quella parte della misura che riguardava gli aiuti «soft». Si tratta dell'organizzazione della competizione tra ristoranti, la partecipazione a fiere commerciali e mercati, la partecipazione a seminari sulla promozione delle vendite, la messa a punto di strategie promozionali, la creazione di etichette di qualità e marchi commerciali e la ricerca di mercato.

[1] GU C 213 del 24.7.1999, pag. 19.
[2] cfr. la nota 1.

(10) Gli aiuti alla promozione debbono conformarsi alla comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca [1] e, se l'azione di promozione è effettuata ricorrendo alla pubblicità, alla regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca [2].

(11) Una delle condizioni principali per beneficiare degli aiuti alla promozione è la conformità all'articolo 28 del trattato. Conformemente al punto 2.3.1 dell'allegato della suddetta comunicazione della Commissione del 1986, vi è il rischio di infrazione dell'articolo 28 se «... viene posta un'enfasi eccessiva sull'origine nazionale del prodotto... in... campagne promozionali.... Il paese produttore può essere identificato con parole o con simboli a condizione che venga mantenuto un ragionevole equilibrio tra il riferimento alle qualità e varietà del prodotto e quello alla sua origine nazionale. Il riferimento all'origine nazionale dovrebbe essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso ai consumatori e non costituire il motivo principale per il quale i consumatori sono invitati ad acquistare il prodotto.»

(12) In decisioni precedenti [3] la Commissione ha ritenuto che la misura fosse conforme all'articolo 28 del trattato. Essa ha però riesaminato il materiale inviato dalle autorità tedesche a titolo di esempio. L'esempio consiste in un'immagine di prodotti agricoli, un testo di poche righe e due indicazioni «Mecklenburg-Vorpommern». Il testo recita «Hier schmeckt's» (Qui il gusto è garantito), «Bei uns kommt alles frisch auf den Tisch» (Da noi è tutto fresco), con l'indicazione che un buon terreno e un clima temperato sono le migliori condizioni per un buon raccolto di ortofrutticoli e patate. Il messaggio sembra consistere essenzialmente nell'indicazione che i prodotti provengono dal Mecklenburg-Vorpommern. La Commissione dubita pertanto che vi sia un ragionevole equilibrio tra il riferimento alla qualità e varietà e il riferimento all'origine nazionale.

(13) La misura prevede inoltre l'erogazione di aiuti soltanto alle imprese con sede legale nel Mecklenburg-Vorpommern. Ai sensi dell'articolo 43 del trattato è vietata qualsiasi restrizione della libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Tale divieto si applica anche alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali e filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

Come la Corte ha ribadito in varie occasioni [4] il suddetto divieto non riguarda unicamente le norme specifiche relative all'esercizio delle attività professionali ma anche quelle relative ai vari dispositivi di carattere generale utili all'esercizio di dette attività. La Commissione pertanto dubita che la misura considerata sia conforme agli articoli 43 e 48 del trattato.

[1] GU C 272 del 28.10.1986.
[2] GU C 302 del 12.11.1987.
[3] Cfr. NN 27/97, direttiva sulla promozione e N 22/B/98, Promozione dei prodotti della pesca nel Mecklenburg-Vorpommern.
[4] Cfr. causa 305/87, Commissione contro Repubblica ellenica, raccolta della giurisprudenza 1989, pag. 1461.

III. OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

(14) Nella lettera dell'8 settembre 1998, le autorità tedesche hanno dichiarato che il materiale promozionale presentato assieme alla notifica non sarà sovvenzionato nell'ambito delle misure e che verranno concepite nuove strategie promozionali per rendere operativa questa parte del provvedimento. Le modalità e le condizioni per queste attività promozionali, quali sono indicate nella comunicazione della Commissione sulle linee direttrici per la partecipazione degli Stati membri ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e nella regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca, saranno rispettati. Verrà presentata alla Commissione una relazione annuale sulle modalità operative della misura.

(15) Le autorità tedesche hanno inoltre indicato di aver eliminato la condizione relativa alla sede legale nel Mecklenburg-Vorpommern per poter beneficiare dei contributi previsti dalla misura.

(16) Le autorità tedesche hanno infine comunicato che il bilancio a disposizione dell'intero provvedimento (aiuti di Stato N 22/A/98 e N 22/B/98) è stato aumentato a 750 000 DEM all'anno; di questi, 230 000 DEM verranno destinati annualmente a misure relative alla pesca, in quanto tale importo era già stato approvato per la pesca dalla Commissione con la decisione relativa all'aiuto N 22/B/98, lettera SG(98) D/4799.

IV. VALUTAZIONE DELLA MISURA

(17) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili col mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(18) La misura concede aiuti per la promozione di prodotti agricoli mediante risorse statali a beneficio di un ristretto gruppo di beneficiari che operano nel settore della commercializzazione e della trasformazione di prodotti oggetto di scambi all'interno della Comunità. Questa misura riguarda pertanto chiaramente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Le autorità tedesche non hanno contestato tale elemento.

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato

(19) Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche vengono considerati dalla Commissione compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Aiuti «soft»

(20) Come indicato nella descrizione della misura, la Commissione non ha alcuna obiezione nei confronti delle misure che possono essere considerate aiuti «soft». Il motivo per cui non poteva approvare questa parte del provvedimento erano le obiezioni relative ai criteri di ammissibilità, in particolare la condizione di avere sede legale nel Mecklenburg-Vorpommern. Considerando che le autorità tedesche hanno ritirato tale condizione, la Commissione non ha obiezioni alla concessione di questo aiuto, che risulta conforme alle condizioni della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

Aiuti per attività promozionali e pubblicità

(21) La creazione e la gestione di un'etichetta regionale è stata valutata come un'attività promozionale alla quale si applicano la comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione degli Stati membri ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e, dato che l'attività promozionale si avvale anche della pubblicità, la regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità di prodotti agricoli e taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca.

(22) Le suddette comunicazione e regolamentazione si applicano anche quando si tratta di esaminare le attività promozionali, le attività di sostegno alla vendita e il ricorso ad opuscoli e pieghevoli.

(23) Entrambe la comunicazione e la regolamentazione sottolineano che gli aiuti per attività promozionali non possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora il materiale promozionale non sia conforme all'articolo 28 del trattato. La regolamentazione vieta inoltre la pubblicità per particolari aziende e pone la condizione che tale pubblicità debba riguardare almeno una delle seguenti categorie:

— prodotti agricoli in eccedenza;

— nuovi prodotti o prodotti di sostituzione non ancora eccedentari;

— lo sviluppo di certe regioni;

— lo sviluppo di piccole e medie aziende;

— la pubblicità di prodotti di qualità elevata e di alimenti particolarmente sani.

L'aliquota dell'aiuto concesso nell'ambito della suddetta regolamentazione non deve infine superare il 50 % delle spese ammissibili.

(24) La Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato poiché nutriva dubbi sulla conformità del materiale promozionale presentato con l'articolo 28 del trattato. Nella lettera dell'8 settembre 1999 le autorità tedesche hanno però comunicato che il materiale promozionale presentato assieme alla notifica non avrebbe beneficiato della misura e che sarebbero state ideate nuove strategie promozionali per rendere operativa questa parte del provvedimento. Verranno pertanto rispettate le norme e le condizioni per queste attività promozionali previste dalla comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione degli Stati membri ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e dalla regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca. Verrà trasmessa annualmente alla Commissione una relazione che illustrerà in che modo il provvedimento è stato reso operativo. La Commissione ritiene pertanto che la misura sia attualmente compatibile con l'articolo 28 del trattato.

(25) Le autorità tedesche hanno fornito assicurazioni che non verrà corrisposto alcun aiuto per la pubblicità di una singola azienda.

(26) La suddetta regolamentazione stabilisce che le misure di pubblicità sovvenzionate debbono riguardare almeno una delle seguenti categorie:

— prodotti agricoli eccedentari;

— nuovi prodotti o prodotti di sostituzione non ancora eccedentari;

— lo sviluppo di certe regioni;

— lo sviluppo di piccole e medie imprese;

— la pubblicità di prodotti pregiati o di prodotti alimentari particolarmente sani.

L'obiettivo della misura è lo sviluppo del settore agricolo nel Mecklenburg-Vorpommern ed i beneficiari sono, per la maggior parte, piccole e medie imprese. Il provvedimento mira a promuovere la vendita di prodotti agricoli, numerosi dei quali sono eccedentari. La Commissione ritiene pertanto che la suddetta condiziòne sia soddisfatta.

(27) La regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità di prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca, prevede che i beneficiari dell'aiuto a favore di misure pubblicitarie contribuiscano ai costi per almeno il 50 %. Il punto 4.3 della regolamentazione prevede tuttavia la possibilità di aumentare la summenzionata aliquota massima di aiuto diretto (del 50 %), in particolare nel caso di prodotti di piccole e medie aziende.

(28) Il progetto notificato concede un aiuto massimo del 50 %, fatta eccezione per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), che possono beneficiare del 60 % delle spese ammissibili.

(29) L'aliquota dell'aiuto di base è conforme alla regolamentazione succitata. In casi analoghi la Commissione ha autorizzato aiuti per la pubblicità a favore delle PMI con una percentuale di aiuto del 60 % o addirittura del 75 % (N 703/95, N 624/95 e NN 27/97). La Commissione ritiene pertanto soddisfatta tale condizione.

Conformità agli articoli 43 e 48

(30) Come indicato in precedenza, la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in quanto riteneva che la condizione di aver sede nel Mecklenburg-Vorpommern per poter usufruire degli aiuti fosse in violazione degli articoli 43 e 48 del trattato.

(31) Nella lettera dell'8 settembre 1999 le autorità tedesche hanno annunciato di aver abolito la condizione della sede legale nel Mecklenburg-Vorpommern per poter beneficiare della misura. La Commissione ritiene pertanto che il provvedimento sia conforme agli articoli 43 e 48 del trattato.

Aumento degli stanziamenti

(32) Sempre nella lettera dell'8 settembre 1999 le autorità tedesche hanno annunciato l'intenzione di aumentare da 230 000 DEM a 750 000 DEM all'anno gli stanziamenti previsti per il provvedimento in questione.

(33) L'incremento degli stanziamenti non modifica tuttavia la valutazione della Commissione, in quanto l'aliquota dell'aiuto rimane invariata.

V. **CONCLUSIONI**

(34) In seguito alle modifiche apportate dalle autorità tedesche alla misura la Commissione ritiene che questa sia conforme alla prassi della Commissione in materia di aiuti «soft» ovvero conforme alla comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e alla regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità di prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca.

(35) La Commissione ritiene pertanto che il progetto notificato costituisca una misura in grado di agevolare lo sviluppo di determinate attività economiche e che non influisca sulle condizioni di scambio in misura contraria all'interesse comune, secondo quanto dispone l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura alla quale la Repubblica federale di Germania intende dare esecuzione per la promozione di prodotti agricoli, alimentari, silvicoli e della pesca — Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen des Landes zur Förderung des Absatzes und zur Verbesserung der Marktposition land-, ernährungs-, forst-, und fischwirtschafliche Erzeugnisse, inizialmente notificata con lettera del 24 dicembre 1997 — è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L'esecuzione di detta misura è di conseguenza autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione